ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 7

L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea e dai Paesi terzi, nonche' l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunita' Economica Europea o verso i Paesi terzi, puo' essere subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero. Con decreto del Ministro per il commercio con lo estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali e' richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 21 dicembre 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it